

**Edizione di lunedì 12 febbraio 2018**

**EDITORIALI**

**EUROCONFERENCE EVOLUTION**

di **Massimiliano Di Giovanni**

**ACCERTAMENTO**

**Le “Fiamme Gialle” a Telefisco: la competenza territoriale**

di **Roberto Bianchi**

**AGEVOLAZIONI**

**Recupero edilizio e interventi antisismici: novità 2018**

di **Luca Mambrin**

**OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Differenze di fusione: l'approccio alternativo dei PIV**

di **Enrico Ferra**

**IVA**

**Le condizioni per l'accessorietà ai fini Iva**

di **EVOLUTION**

## EDITORIALI

---

### **EUROCONFERENCE EVOLUTION**

di **Massimiliano Di Giovanni**



*È nata **"EUROCONFERENCE EVOLUTION"**, l'innovativa soluzione pensata per commercialisti, revisori contabili, consulenti e responsabili amministrativi d'azienda. Evolution coniuga in modo perfetto tre componenti:*

- *i contenuti editoriali prodotti dal Centro Studi Euroconference;*
- *l'esperienza e la conoscenza provenienti dalle oltre 2,000 giornate di formazione d'aula erogate ogni anno;*
- *la tecnologia di fruizione, totalmente diversa da qualsiasi altro prodotto esistente, che consente un'esperienza d'uso unica e di grandissima efficacia.*

*Una nuova iniziativa del **Gruppo Euroconference** che ogni giorno, in aula con te e grazie a te, costruisce prodotti e soluzioni pensati per il professionista. Realizzati da professionisti che conoscono bene le esigenze ed i problemi che quotidianamente si affrontano negli Studi: la necessità di risposte rapide e certe, il poco tempo che si ha a disposizione vista l'enorme mole di lavoro e di adempimenti, le richieste crescenti dei Clienti sempre più esigenti e selettivi.*

***Non più "le solite....", costosissime e soprattutto sempre meno utilizzate Banche Dati**, ma uno strumento di lavoro nuovo, "fresco", realmente innovativo che offra risposte rapide e certe, strumenti operativi, aggiornamento quotidiano, soluzioni per gli adempimenti. Non più risposte "un tanto al kg". Ovviamente per chi abbia necessità di studiare ed approfondire, vi è un amplissimo materiale disponibile, costantemente aggiornato e collegato a normativa, prassi, giurisprudenza oltre a quesiti e casi risolti, formulari e schede di lavoro.*

[EUROCONFERENCE EVOLUTION](#) integra in un unico ambiente informazione, aggiornamento, approfondimento e soluzioni operative. Un **sistema di ricerca semplice, innovativo e veloce** che permette al professionista di raggiungere immediatamente le informazioni fondamentali per svolgere con sicurezza le attività di consulenza e rispettare gli adempimenti.

Un prodotto curato da un **Comitato Scientifico dedicato** che cura ed aggiorna il prodotto quotidianamente.

Da oggi tutte le notizie di **“ECNews”**, il quotidiano diretto da *Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi*, sono sempre correlate da una scheda che sistematizza il tema e traduce la novità nella pratica. Ogni mattina, sulla scrivania, la soluzione. Nel tempo di un caffè.

Le schede sono realizzate dal **“Comitato Scientifico Euroconference”** che attraverso l'esperienza dell'aula affronta quotidianamente le questioni centrali e più critiche della pratica professionale. Aggiornate e dedicate a tutti gli istituti in materia fiscale, contabile e societaria. Ogni alla documentazione ufficiale, la scheda è completata da una rassegna di casi risolti, formule, modelli e articoli dei periodici del **“Sistema Euroconference”**.

Le schede sono consultabili attraverso una chat oltre che a un sistema di ricerca per materia che semplifica il percorso all'utente. **Finalmente: Una ricerca, un risultato!**

E per gli abbonati alle nostre Riviste vi è il collegamento diretto. Citiamo per necessità di sintesi le più gettonate: **“[La Circolare Tributaria](#)”** e **“[La Circolare Mensile per le imprese](#)”**. Due indispensabili strumenti per l'aggiornamento professionale. La **“[Circolare Tributaria](#)”** offre l'analisi e la sintesi delle novità della settimana in un quadro operativo. La **“[Circolare Mensile](#)”** viene utilizzata dal professionista per informare i propri clienti degli adempimenti del periodo di riferimento e può essere “personalizzata”.

Tutti i periodici fiscali del **“[Gruppo Euroconference](#)”** hanno un comitato scientifico dedicato che garantisce aggiornamento e autorevolezza. Un sistema integrato di informazione per il mondo professionale curato dai migliori esperti. La varietà di riviste consente di essere sempre aggiornati tempestivamente sulle principali novità del settore e di avere le soluzioni per le varie problematiche di studio.

Infine, un catalogo completo ed articolato di monografie in materia fiscale curato dalle firme referenti in materia.

Con [EVOLUTION](#) tutto il tuo mondo in un unico prodotto. Realizzato da professionisti per i professionisti.

*Massimiliano Di Giovanni*

**Responsabile Editoria Elettronica Gruppo Euroconference SpA**

**Per maggiori informazioni**



Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**

www.ecnews.it - Designed by valentino diadano / freepik

## ACCERTAMENTO

---

### ***Le “Fiamme Gialle” a Telefisco: la competenza territoriale***

di **Roberto Bianchi**

Una novità dell'ultimo appuntamento annuale di **Telefisco 2018** è stato il primo intervento assoluto dei **funzionari della Guardia di Finanza** che hanno risposto ai **quesiti** loro posti, chiarendo alcuni aspetti della corposa [circolare GdF 1/2018](#).

Uno di questi ha riguardato **la competenza territoriale dei Reparti delle “Fiamme Gialle”**; nella summenzionata circolare si afferma che la ripartizione della competenza dei Reparti del Corpo all'esecuzione dell'attività di controllo e verifica, risponde a **criteri di efficacia, efficienza ed economicità**, non sussistendo **vincoli normativi** che impongano determinate funzioni a specifiche unità del Corpo.

Al fine di individuare il Reparto del Corpo per effettuare il servizio, la G.d.F. si attiene a due specifici criteri: il **criterio territoriale** e quello **quantitativo**.

La regola generale al **criterio territoriale** è la competenza del Reparto nella cui circoscrizione di servizio il contribuente ha il proprio domicilio fiscale ai sensi dell'[articolo 58 D.P.R. 600/1973](#); pertanto per quanto riguarda **le persone fisiche**, il medesimo è dato dalla **residenza anagrafica, la sede legale per le imprese** – sia individuali che sotto forma di società – e infine, per **i lavoratori autonomi, il luogo in cui è esercitata l'attività**, nel caso in cui il domicilio fiscale sia stabilito in un luogo diverso.

Il **criterio quantitativo** si esplica attraverso il volume di affari, i ricavi, i compensi e il reddito del contribuente. In questo ambito, la ripartizione per fasce dei contribuenti è effettuata prendendo a riferimento il **valore** maggiormente **elevato** tra:

- **ricavi**, ai sensi dell'[articolo 85, comma 1, lettere a\) e b\) Tuir](#);
- **compensi** derivanti da arti e professioni, di cui l'[articolo 53, comma 1, Tuir](#);
- **volume d'affari**, ai sensi dell'[articolo 20 D.P.R. 633/1972](#).

I criteri ordinari delle **competenze territoriali** possono però subire **deroghe**; deroghe che devono essere **autorizzate** dal **Comando Generale**, piuttosto che dai **Comandanti Interregionali, Regionali o Provinciali**.

A tal fine, nelle **richieste di deroga** devono essere posti in luce:

- **i sintetici quadri investigativi o informativi in possesso del reparto istante**;
- **le esigenze di unitarietà e maggiore economicità dell'azione**, giustificante l'intervento

- da parte del Reparto richiedente piuttosto che di quello competente a livello ordinario;
- l'avvenuto apposito coordinamento con i **Comandi provinciali competenti** sui soggetti economici per i quali si richiede la **deroga alla competenza**;
  - l'avvio di coordinamento con l'**Agenzia delle Entrate** o l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** (per i contribuenti rientranti in particolari fasce del volume di affari) per evitare sovrapposizioni di natura operativa;
  - l'avvenuta acquisizione di **nulla osta** dell'Autorità Giudiziaria, in caso di utilizzo di documentazione ai fini fiscali nel corso di **indagini di polizia giudiziaria**.

Nel corso del consueto appuntamento annuale con Telefisco è stato tuttavia chiarito che, in ogni caso, *“l'effettuazione di verifiche o controlli in deroga ai criteri generali di competenza ... non comporta alcuna conseguenza esterna che possa ridondare in uno specifico motivo di invalidità o legittimità della verbalizzazione”*.

Sul punto giova tra l'altro ricordare che anche la Suprema Corte, con l'[ordinanza n. 90 del 08.01.2015](#) ha ritenuto che non si applicano ai nuclei di controllo della Guardia di Finanza le disposizioni relative alla competenza territoriale previste invece in relazione alle attività di accertamento degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Gli Ermellini, infatti, hanno stabilito che **gli accessi, le ispezioni o le verifiche, effettuati dalla GdF in collaborazione con gli uffici tributari, non sono soggetti alle delimitazioni di competenza territoriale** posti per gli organi dell'Amministrazione finanziaria e, pertanto, sono utilizzabili ai fini fiscali ancorché provengano da reparti di stanza in località diverse dalla sede dell'ufficio competente sul rapporto d'imposta.

Legittimo è dunque l'avviso di accertamento fondato sulle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza che sia competente per un'altra località; ciò che assume rilievo è invece che il processo verbale di constatazione sia trasmesso al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria che provvederà ad emettere l'avviso di accertamento al contribuente.

Master di specializzazione

**NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO:  
STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI**

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Recupero edilizio e interventi antisismici: novità 2018***

di Luca Mambrin

La **legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017)** ha disposto la **proroga**, anche per **l'anno 2018**, della detrazione Irpef per le spese relative ad **interventi di recupero del patrimonio edilizio** ex [articolo 16 bis Tuir](#), nel limite di spesa di **euro 96.000** per unità immobiliare.

Inoltre è stata disposta la proroga, **anche per l'anno 2018**, della detrazione per le spese relative ad **interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche** ex [articolo 16 bis, comma 1, lett. i\) Tuir](#).

In particolare l'[articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, D.L. 63/2013](#) prevede che:

- per le spese sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per interventi le cui **procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l' 1.2017**;
- su **edifici** ubicati nelle zone sismiche ad **alta pericolosità (zone 1 e 2)** e **nella zona sismica 3** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
- riferite a costruzioni **adibite ad abitazione e ad attività produttive**,

spetta una **detrazione** dall'imposta lorda nella misura del **50%**, fino ad un **ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione deve essere ripartita in **cinque quote annuali** di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella **mera prosecuzione** di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche **delle spese sostenute negli stessi anni** per le quali si è già fruito della detrazione.

Il **comma 1-quater** del citato [articolo 16 D.L. 63/2013](#) prevede inoltre il **potenziamento dell'aliquota** della detrazione:

- al **70%** qualora dalla realizzazione degli interventi derivi **una riduzione del rischio sismico** che determini il passaggio ad **una classe di rischio inferiore**;
- all' **80%** qualora dall'intervento derivi **il passaggio a due classi di rischio inferiori**.

Il successivo **comma 1-quinquies** prevede poi che qualora gli interventi siano realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**, l'aliquota della detrazione sia pari:

- al **75%** qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una **riduzione del rischio sismico** che determini il passaggio ad **una classe di rischio inferiore**;
- all' **85%** qualora dall'intervento derivi il passaggio a **due classi di rischio inferiori**.

Tali detrazioni si applicano su un **ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio**.

Tra le **spese detraibili** per la realizzazione degli interventi rientrano, dal 1° gennaio 2017, anche le spese effettuate per la **classificazione e verifica sismica degli immobili**.

Ampliato anche **l'ambito soggettivo** di applicazione dell'agevolazione. Le detrazioni in esame sono infatti usufruibili anche:

- dagli **Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati;
- dagli **enti aventi le stesse finalità sociali** dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in **house providing** e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Qualora dagli interventi derivi una **riduzione del rischio sismico** che determini il passaggio ad una **classe di rischio inferiore** e tali interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a **rischio sismico 1**, mediante **demolizione e ricostruzione di interi edifici**, anche con **variazione volumetrica** rispetto all'edificio preesistente, e siano eseguiti da **imprese di costruzione o ristrutturazione** immobiliare, le quali provvedano, **entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori**, alla successiva alienazione dell'immobile, le **detrazioni** dall'imposta spettano **all'acquirente delle unità immobiliari**, rispettivamente nella misura del **75%** e dell'**85%** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante **nell'atto pubblico di compravendita** e, comunque, entro un **ammontare massimo** di spesa pari a **96.000 euro per ciascuna unità immobiliare**.

La **legge di Bilancio 2018** ha inoltre introdotto il nuovo **comma 2-quater.1** all'**articolo 14 D.L. 63/2013**, prevedendo una **nuova detrazione** per gli **interventi di riqualificazione energetica** realizzati sulle parti **comuni di edifici condominiali** combinati con la **riduzione del rischio sismico** prevedendo che:

- per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle **zone sismiche 1, 2 e 3**;
- su interventi che siano finalizzati **congiuntamente** alla **riduzione del rischio sismico** e alla **riqualificazione energetica**;
- in **alternativa** alle detrazioni previste rispettivamente dall'[articolo 14, comma 2-quater, D.L. 63/2013](#) e dall'[articolo 16, comma 1-quinquies, D.L. 63/2013](#),



spetta una **detrazione nella misura dell'80%**, nel caso in cui gli interventi **determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore**, o nella misura dell'**85%** nel caso in cui gli interventi determinino **il passaggio a due classi di rischio inferiori**.

La detrazione va ripartita in **dieci quote annuali** di pari importo e va applicata su un ammontare di spese non superiore ad **euro 136.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Differenze di fusione: l'approccio alternativo dei PIV***

di **Enrico Ferra**

Nell'ambito delle **operazioni di fusione** merita un particolare approfondimento la disposizione contenuta nell'[articolo 2501-sexies cod. civ.](#), che stabilisce la necessità di ottenere, da uno o più esperti designati, una relazione sulla **congruità del rapporto di cambio** delle azioni o delle quote delle società partecipanti alla fusione.

Tale relazione deve indicare:

- il **metodo** o i metodi seguiti per la **determinazione del rapporto di cambio** proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- le eventuali **difficoltà di valutazione**.

Il tema del “corretto” **metodo di valutazione** da utilizzare nell'ambito delle **operazioni di fusione** non è stato mai trattato formalmente. Lo stesso **principio contabile OIC 4** – non ancora interessato dalla revisione generalizzata dei principi contabili – detta solo alcuni “brevi cenni” sulle caratteristiche del bilancio da predisporre per la determinazione di tale rapporto, laddove sia redatto. Al riguardo, viene chiarito che i soggetti coinvolti possono redigere un **bilancio specifico** oppure avvalersi di altri metodi per la determinazione dei valori economici, quali ad esempio il metodo dell'attualizzazione dei **flussi di cassa attesi**, dei **multipli di mercato**, delle **quotazioni di mercato**, ecc. Il bilancio è pertanto inquadrato nella categoria dei bilanci di tipo “straordinario” in modo da esporre il **valore effettivo del patrimonio** delle società e quindi utilizzando i criteri propri della determinazione del “**capitale economico**” in **ipotesi di cessione di azienda in funzionamento**.

In questo senso, in base al **principio OIC 4**, i **criteri di valutazione** applicabili agli elementi del patrimonio sono orientati alla determinazione del **valore corrente** di ciascun **elemento patrimoniale**, tenendo conto dei principi generali di **veridicità**, **correttezza** e **chiarezza**, di **continuazione** dell'attività aziendale e di **prudenza**. Tutto ciò con l'intento di individuare, quale risultato finale, un **patrimonio netto “di fusione”** – diverso dal patrimonio netto contabile delle società partecipanti alla fusione – da utilizzare per la determinazione del rapporto di cambio.

In relazione alle **differenze di fusione**, il principio contabile ricorda come sia la disciplina civilistica sia quella fiscale non richiedano una precisa distinzione della loro natura; di conseguenza, le differenze da **concambio** (nel caso di operazione realizzate tra parti indipendenti) e le differenze da **annullamento** (in ipotesi di fusione tra soggetti legati da legami di partecipazione) seguono la medesima disciplina, in quanto **le norme di riferimento** non operano alcuna distinzione fra i due tipi di differenze e, peraltro, contengono i necessari

margini di elasticità per la loro applicazione a differenze di fusione aventi diversa natura.

Del tutto diversa sembra essere l'impostazione seguita dai **nuovi principi italiani di valutazione (PIV)**, che non si occupano dell'esatta qualificazione delle differenze di fusione, ma propongono un'impostazione dicotomica immaginando due principali **categorie di fusione**:

- fusioni tra **soggetti indipendenti** (scambio negoziato);
- fusioni tra **soggetti non indipendenti** (scambio non negoziato).

Lo scopo dei PIV è chiaramente diverso rispetto a quello degli OIC, ma dall'attenta lettura del principio di riferimento emerge con chiarezza un concetto che nell'OIC 4 è solo accennato, ossia l'importante differenza tra le operazioni di fusione in ragione del **grado di indipendenza dei soggetti coinvolti**; aspetto questo di fondamentale importanza, nell'ottica dei PIV, per la corretta individuazione del metodo di valutazione e, di riflesso, per la "giusta" **qualificazione della natura del rapporto di concambio**.

Nel primo caso (**fusione tra soggetti indipendenti**), la fusione è assimilabile ad "*un'acquisizione per carta*", nell'ambito della quale il **rapporto di cambio negoziato equivale ad un prezzo**. In questo senso, conformemente a quanto previsto dall'OIC 4, il rapporto di cambio, determinato a seguito di un negoziato fra le parti, esprime effettivamente il **valore economico** relativo delle due società interessate e la **differenza da concambio** corrisponde, sul piano economico, ad una parte del "**costo di acquisizione**" dell'incorporata, giustificato da un effettivo **maggior valore della incorporata** rispetto al suo **attivo netto contabile**.

Tale accezione del rapporto di cambio comporta che, **dal punto di vista valutativo**, l'esperto si conformi ai **principi relativi alle acquisizioni e alle cessioni**, tenendo conto pertanto dell'esigenza di valutare i benefici "privati" in capo ad un acquirente specifico e le "sinergie indivisibili".

Nel secondo caso, se le **parti** coinvolte nell'operazione di fusione **non sono indipendenti**, il **rapporto di cambio** deve garantire alle minoranze di entrambe le entità che non ci sia **trasferimento di ricchezza**. La valutazione assolverà, conseguentemente, la funzione di "**garanzia societaria**": in questo senso, è possibile adottare un approccio semplificato e maggiormente dimostrabile, che consiste nel valutare le due entità *stand alone* senza considerare le sinergie che scaturiranno dalla fusione. E ciò sulla base del presupposto che alle sinergie parteciperanno i soci delle due entità sulla base del **valore** cui rinunciano.

In entrambi i casi, l'aspetto importante da evidenziare è che l'esperto, nel determinare il **congruo rapporto di concambio**, non può utilizzare criteri meramente comparativi (o relativi), ma deve giungere alla **valutazione (assoluta) separata delle due entità**.

Quanto ai valori ottenibili, il **principio di valutazione** ricorda come anche in questa circostanza – nel pieno rispetto dello spirito dei PIV – l'esperto debba evitare di giungere a *range* di valori assoluti, ma privilegiare il valore ritenuto più espressivo della **configurazione di valore**

**ricercata.** Allo stesso modo, la **media** semplice di **rapporti di concambio** desunti da criteri di valutazione che portano a risultati molto dispersi **non esprime una misura di concambio che garantisce l'equità del risultato finale.**



Master di specializzazione

**LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLE  
OPERAZIONI STRAORDINARIE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

### ***Le condizioni per l'accessorietà ai fini Iva***

di **EVOLUTION**



L'articolo 12 del D.P.R. 633/1972 contiene uno dei principi fondamentali che regola il funzionamento dell'imposta su valore aggiunto. La norma, infatti, stabilisce quando un'operazione, cessione o prestazione che sia, deve considerarsi accessoria all'operazione principale, dovendo in tal caso seguire le stesse regole di quest'ultima.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le condizioni che si devono verificare affinché un'operazione debba considerarsi accessoria a un'operazione principale.

Le **cessioni** di beni e le **prestazioni** di servizi, tra cui, ad esempio:

- il trasporto;
- l'imballaggio;
- la posa in opera;
- il confezionamento;
- la fornitura di recipienti o contenitori;
- **accessorie** all'operazione principale seguono il trattamento Iva dell'operazione principale stessa, **non** essendo considerate operazioni di per sé **autonome**.

Affinché un'operazione debba essere considerata come accessoria devono essere verificate le seguenti **condizioni**:

- deve **esistere** un'**operazione principale** a cui ricollegare l'operazione accessoria;
- l'operazione accessoria deve **integrare, completare** oppure **rendere possibile** l'operazione principale, nonché rappresentare il **mezzo per meglio fruire** dell'operazione principale. In altri termini, *"una operazione deve essere considerata accessoria ad una principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale"* ([causa](#)

[C-76/99](#));

- l'operazione principale e l'operazione accessoria devono essere svolte tra i **medesimi soggetti**;
- l'operazione accessoria deve essere **effettuata direttamente dal cedente o prestatore** dell'operazione principale, ovvero **“per suo conto e a sue spese”** nell'ambito, quindi, di un **mandato senza rappresentanza**.

La **statuizione** prevista dalla norma, secondo cui la prestazione è **accessoria** quando è effettuata **per conto del cedente e a sue spese**, deve interpretarsi nel senso che, ad esempio, la prestazione di **trasporto** effettuata dal trasportatore per conto del cedente di beni:

- nell'ambito del **rapporto cedente-trasportatore**, va considerata come operazione **autonoma**;
- nell'ambito del **riaddebito specifico** del cedente all'acquirente, costituisce un'operazione **accessoria** alla cessione, pertanto, ne segue il trattamento Iva.

Il [comma 4-quater dell'articolo 1 del D.L. 50/2017](#), interpretando l'[articolo 12 del D.P.R. 633/1972](#), ha previsto che alle **prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri** – essendo accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone – si applica il **medesimo trattamento della prestazione principale** che è rappresentato dall'assoggettamento alle **aliquote ridotte del 5%** (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e **del 10%** (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito).

La norma prevede altresì che **fino al 31 dicembre 2016** le suddette prestazioni sono **esenti** dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, numero 14 del D.P.R. 633/1972](#).

Sul concetto di **accessorietà** si è più volte espressa anche la **Corte di Giustizia**; in particolare, la **sentenza C-463/16 del 18 gennaio 2018** dopo aver ricordato che:

- quando un'operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione **tutte le circostanze nelle quali si svolge l'operazione considerata** per determinare se tale operazione comporti, ai fini Iva, 2 o più prestazioni distinte o un'unica prestazione;
- una prestazione si considera **unica** al ricorrere di **2 ipotesi alternative**, ossia:

1. quando 2 o più elementi forniti dal cedente/prestatore sono così **strettamente collegati da formare, oggettivamente, un'unica prestazione economica indissociabile** la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale;
2. quando una o più prestazioni costituiscono la **prestazione principale**, mentre l'altra o le altre prestazioni costituiscono una **prestazione accessoria** o più prestazioni accessorie cui si applica la **stessa disciplina Iva della prestazione principale**. In particolare, una prestazione si considera accessoria quando **non costituisce per la clientela un fine a se**

**stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale fornito al cedente/prestatore;**

ha **stabilito** che l'**accesso a un parco acquatico** che mette a disposizione dei visitatori non solo installazioni per l'esercizio di attività sportive, ma anche **altri tipi di attività distensive o ricreative**, con emissione di un **unico biglietto d'ingresso** che dà diritto ad accedere a tutte le installazioni, costituisce una **prestazione unica** con conseguente applicazione dell'**aliquota Iva dell'operazione principale**.

La circostanza che sia possibile identificare il prezzo corrispondente a ciascun elemento distinto che compone la prestazione unica **non è idonea a giustificare alcuna deroga** a tale trattamento.



Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)